



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

7

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 13/11/2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 2 novembre 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul preannuncio di reclamo con riserva dei motivi pervenuto in data 20/10/2023, prot. 521, della San Marco Rugby Venezia Mestre ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Simone De Giosa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Davide Cazzolato Fabi e Sebastiano Angelo Scarpa, giusto mandato allegato al medesimo reclamo, e successiva integrazione dei motivi in data 25/10/2023, pervenuta in pari data, prot.522, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 18/10/2023, Comunicato B/03/GS, pubblicato in data 19/10/2023, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie B, girone 3, San Marco Rugby Venezia Mestre ASD v Botticino Rugby Union ASD, disputata in data ha dichiarato la San Marco Rugby Venezia Mestre ASD perdente con il risultato di 0-28 (mete 0 - 4 e relative conversioni) in favore del Botticino Rugby Union ASD, in luogo del risultato di vittoria per 39 - 10 (mete 5 - 1) della stessa San Marco Rugby Venezia Mestre ASD, per l'infrazione degli artt. 30/1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e 30, comma 4, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché delle disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Rugby Union (edizione 2023), Regola 3, punti 8, 13, 15 e 16, e la Circolare Informativa C.N.Ar. n° 15/2008-2009.

FATTO

Con preannuncio di reclamo presentato in data 20/10/2023 e successiva integrazione di motivi di reclamo depositata il 25/10/2023, la San Marco Rugby Venezia Mestre ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale in epigrafe chiedendone la totale riforma.

In particolare, con il preannuncio di reclamo la predetta associazione chiedeva la copia dei documenti su cui si era fondato il provvedimento sanzionatorio, che erano tempestivamente trasmessi dalla segreteria di questa Corte.

Successivamente, la medesima reclamante depositava atto di integrazione dei motivi, nel quale, in primo luogo, ha esposto la ricostruzione dei fatti affermando di aver presentato all'arbitro una lista gara dei propri giocatori (Mod. B) in cui erano indicati, in conformità alla normativa vigente, i nominativi di n.22 giocatori, di cui n.5 giocatori di prima linea, e precisamente: giocatore n.3 Sebastian Calore (1L), indicato come "PD - DX", ovvero sia "pilone destro"; giocatore n.2 Denis Mocanu (1L), indicato come "T - T/DX", ovvero sia "tallonatore" e "pilone destro"; giocatore n.3 Alessandro Moroso (1L), indicato come "PS - SX", ovvero sia "pilone sinistro"; inoltre, tra i giocatori in panchina, nella stessa lista gara, erano indicati altri n.2 giocatori di prima linea: giocatore n.16 Lorenzo Marigo (1L), come "T", ovvero sia "tallonatore", e il giocatore n.17 Andrea Carestiato (1L), come "SX", ovvero sia "pilone sinistro".



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

L'associazione reclamante ha proseguito spiegando che al 16° minuto del secondo tempo, il giocatore n.2 Denis Mocanu (T), a seguito di infortunio, era stato sostituito dal giocatore in panchina n.16 Lorenzo Marigo (T), e successivamente, al 26° minuto del secondo tempo, il giocatore n.3 Sebastian Calore, indicato nell'elenco giocatori come "pilone destro", anch'esso vittima di un infortunio, era stato sostituito dal giocatore n.17 Andrea Carestiato indicato nell'elenco giocatori come "pilone sinistro".

Riguardo a tale ultima sostituzione, parte reclamante contestava il referto arbitrale affermando che al momento della sostituzione l'allenatore della squadra si era limitato a segnalare al direttore di gara di non avere un sostituto nel ruolo, essendo il giocatore Carestiato segnato solo come pilone sinistro, senza rivolgere, però, alcuna espressa richiesta di mischie no contest. Nel merito, la San Marco Rugby Venezia Mestre ASD formulava quattro distinti motivi di reclamo.

Con un primo motivo, l'associazione reclamante ha evidenziato che, a sostegno della propria pronuncia, il Giudice Sportivo avesse preso in considerazione esclusivamente le disposizioni richiamate nel provvedimento impugnato, dalle quali non si evince alcuna violazione nel caso di specie da parte della stessa reclamante, la quale avrebbe perfettamente rispettato i regolamenti vigenti.

Con un secondo motivo, parte reclamante ha lamentato la mancata applicazione da parte del Giudice Sportivo del Comunicato della Commissione Nazionale Arbitri del 5 settembre 2023 e del successivo Comunicato dell'Ufficio Tecnico del 5 ottobre 2023, nei quali è precisato di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

indicare nell'elenco giocatori non solo coloro che sono in grado di giocare in prima linea, ma anche il ruolo specifico che detti giocatori possono ricoprire in prima linea (pilone sinistro, tallonatore e pilone destro).

Con un terzo motivo di doglianza, la San Marco Rugby Venezia Mestre ASD ha sostenuto la piena ottemperanza del proprio operato alla Circolare Informativa C.N. Ar n° 15/2008 -2009 deducendo che *"Allorquando al 26° minuto del secondo tempo il giocatore n. 3 Sebastian Calore, indicato nell'elenco giocatori come "pilone destro" subiva un infortunio, l'unico sostituto presente ovvero n. 17 Andrea Carestiato era tuttavia indicato nell'elenco giocatori come "pilone sinistro", e tale sostituzione integrerebbe quanto previsto dalla Circolare C.N.Ar. n. 12/2003-04 come espressamente richiamata dalla Circolare Informativa C.N.Ar n° 15/2008 -2009, Scenario n.3, punto n.2 e relativa soluzione: il pilone di rimpiazzo o uno dei piloni titolari devono essere in grado di giocare da entrambi i lati della prima linea di mischia. In caso contrario le mischie diventano no-contest.*

Nel caso di specie, quindi, poiché la squadra della reclamante non aveva giocatori in grado di ricoprire quel ruolo, la partita non poteva che proseguire con mischie no-contest, in quanto la normativa richiede ora che i giocatori di prima linea possano giocare solo nello specifico ruolo indicato nella lista gara.

Con il quarto motivo, parte reclamante contesta la mancata violazione di tutte le disposizioni richiamate nel Comunicato B/03/GS, in quanto l'art. 30/1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, riguarderebbe il venire meno del numero minimo dei giocatori previsti dalle regole di gioco,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

anche quale conseguenza di espulsione, fatto che non si sarebbe verificato nel caso di specie; inoltre, analogamente, nell'occasione sarebbe stato rispettato anche quanto stabilito dal punto 8 della Regola di Gioco n.3 del Rugby Union (2023), in merito al numero minimo di giocatori di prima linea per dimensione della rosa di giocatori, nonché previsto dalle disposizioni di cui ai punti 13, 15 e 16 della stessa Regola di Gioco n.3.

La San Marco Rugby Venezia Mestre ASD, pertanto, ha concluso chiedendo la totale riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale impugnata e, in via istruttoria, la visione dell'allegato filmato della gara oggetto di reclamo allegato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 27/10/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 2 novembre 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio comparivano per l'associazione reclamante gli avvocati Davide Cazzolato Fabi e Sebastiano Angelo Scarpa, i quali illustravano il ricorso e insistevano per l'accoglimento. Nessuno si costituiva per la Botticino Rugby Union ASD.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito della decisione.

MOTIVI

In via preliminare, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione da parte reclamante, contenente l'intero incontro a cui l'impugnato provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale fa riferimento nel proprio referto non possa essere preso in considerazione ai fini del



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

decidere, sia perché non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, sia in quanto si palesa, comunque, irrilevante ai fini della decisione, essendo pacifiche le circostanze che hanno determinato il provvedimento reclamato.

Per quanto attiene alle circostanze dedotte, infatti, queste appaiono del tutto pacifiche ad eccezione della diversa ricostruzione del dialogo che sarebbe avvenuto tra l'allenatore della associazione reclamante e l'arbitro della gara, ma si tratta anch'essa di circostanza irrilevante ai fini della decisione, come sarà in seguito meglio spiegato.

Ciò posto, il Collegio osserva che i fatti riportati nel reclamo sono corrispondenti a quanto riportato dall'arbitro, Sig. Luca Bisetto, nel proprio referto: *"Segnalo che a partire del minuto 26 del secondo tempo sino al termine dell'incontro la gara si è svolta con mischie NO-CONTEST a seguito dei seguenti infortuni di prima linea. Infortunio al 16' del secondo tempo del giocatore numero 2 del rugby SAN MARCO VENEZIA MESTRE, tale MOCANU DENIS (tesserato 441163, T e PD), uscito per infortunio alla spalla DX e sostituito dal giocatore numero 16 MARIGO LORENZO (tesserato 431196, T). Infortunio al 26' Del secondo tempo del giocatore numero 3 del rugby SAN MARCO VENEZIA MESTRE, tale CALORE SEBASTIAN (tesserato 222485, PD), uscito per infortunio al costato sinistro e sostituito dal giocatore n. 17 CARESTIATO ANDREA (tesserato 431196, PS). A partire da quel momento il Rugby San Marco non disponendo più giocatori abilitati per il ruolo di PD sono state svolte mischie no contest per il resto dell'incontro"*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sulla base di tali fatti, questa Corte rileva che tutti i motivi di reclamo posso essere analizzati in un solo contesto al fine della corretta interpretazione della normativa che disciplina la fattispecie oggetto della presente decisione.

Appare pacifico che per una rosa di n.22 (ventidue) giocatori, come era quella dell'associazione reclamante nel caso in esame, dovesse essere indicato un numero minimo di n.5 (cinque) giocatori di prima linea, di cui n.3 giocatori necessariamente in campo, a rivestire i ruoli di tallonatore, pilone sinistro e pilone destro, e gli altri n.2 giocatori di rimpiazzo, in grado di sostituire un giocatore di prima linea in caso di necessità, obbligatoriamente il tallonatore e uno qualsiasi dei due piloni in campo, destro o sinistro che fosse.

Come ben noto, infatti, la normativa tradizionale stabiliva che i due giocatori di prima linea di rimpiazzo dovessero essere in grado di sostituire alla prima occasione il tallonatore e uno dei due piloni in campo, indistintamente destro o sinistro che fosse.

A partire dal corrente anno, tuttavia, le norme di gioco prevedono che, fermo restando, che i giocatori di prima linea di rimpiazzo devono, comunque, garantire alla prima occasione le sostituzioni come in precedenza precisate, tutti i giocatori di prima linea devono avere specificati per quali ruoli di prima linea sono adeguatamente formati e in grado di ricoprire.

La Regola di Gioco n.3, disciplinata dal punto n.1 al punto n.12 e denominata "La Squadra", nella parte dedicata al "numero dei giocatori", al punto n.10, infatti, precisa che *"Prima della partita, ogni squadra deve comunicare all'ufficiale di gara competente i propri giocatori di prima linea, le possibili sostituzioni per la prima linea e in quale ruolo/i in prima linea questi possono*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

giocare. Solo questi giocatori possono giocare in prima linea quando si gioca una mischia con contesa e solo nei ruoli ad essi assegnati".

L'attuale testo, quindi, determina che nel momento in cui sia richiesto di effettuare una sostituzione, non è più possibile destinare uno dei due giocatori di rimpiazzo, genericamente indicati di prima linea, a sostituire uno qualsiasi dei ruoli tra quelli di prima linea, ma occorre, invece, che i due giocatori di rimpiazzo abbiano nella lista gara la specifica indicazione di tallonatore, pilone sinistro e pilone destro, in modo che siano espressamente qualificati di essere effettivamente in grado di rimpiazzare alla prima occasione il tallonatore e uno qualsiasi dei due piloni.

L'associazione reclamante, pertanto, nel momento in cui ha indicato quali rimpiazzati per la prima linea un giocatore formato come tallonatore e pilone destro, e un giocatore formato solo come pilone sinistro, ha evidentemente assunto su di sé il rischio di non poter più sostituire il pilone destro, qualora precedentemente fosse stato necessario sostituire il tallonatore.

Nel caso di specie, quindi, è pacifico che dopo avere sostituito alla prima occasione il tallonatore, la San Marco Rugby Venezia Mestre ASD avrebbe dovuto sostituire alla prima occasione il proprio pilone destro infortunato, ma non è stata in grado di farlo, perché a quel punto aveva a disposizione solo un giocatore adeguatamente formato per il ruolo di pilone sinistro e, di conseguenza, non era in grado di consentire che la gara continuasse con mischie con contesa.

In ragione di ciò, è del tutto irrilevante sostenere che tale circostanza sia dipesa dal precedente infortunio del proprio tallonatore, sostituito con il giocatore di rimpiazzo n.16, eleggibile sia



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

per il ruolo di tallonatore che per quello di pilone destro, in quanto, come peraltro da sempre previsto dalla norme che disciplinano il numero di giocatori di prima linea e i loro rimpiazzi, occorre sempre essere in grado di garantire alla prima occasione la sostituzione del tallonatore e uno qualsiasi dei due piloni.

Non è dirimente ai fini del decidere, infine, la circostanza per cui non sia mai pervenuta alcuna richiesta di giocare mischie no contest da parte dell'allenatore, in quanto il direttore di gara, applicando correttamente le regole vigenti, nel caso di specie non poteva che prendere atto della mancanza dal minuto 26 del secondo tempo di un giocatore adeguatamente formato per ricoprire il ruolo di pilone destro nelle fila della San Marco Rugby e, conseguentemente, disporre che l'incontro proseguisse nella modalità di mischie senza contesa.

Riguardo alla contestata applicazione al caso di specie dell'art. 30, lett. g), del Regolamento di Giustizia, che sanziona con la perdita della gara quando viene meno il numero minimo dei giocatori previsti dalle regole di gioco, il Collegio osserva che la predetta norma trova applicazione costante anche per la fattispecie del rispetto della disciplina che regola il numero dei giocatori di prima linea, quale è quella oggetto del reclamo, nel quale, come in precedenza precisato, è venuto meno il rimpiazzo per la prescritta prima sostituzione del pilone destro.

Sulla base di quanto esposto, il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale è corretto e non censurabile con conseguente rigetto del reclamo presentato.

P.Q.M.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- visti gli artt. 61, 41, 30/1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, l'art 30, comma 4, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché la Regola di Gioco n.3, punti 8, 13, 15 e 16, delle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2023), e la Circolare Informativa C.N.Ar. n° 15/2008-2009;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, assunto nella riunione del 18/10/2023, Comunicato B/03/GS, pubblicato in data 19/10/2023;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 2 novembre – 13 dicembre 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro